REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 84

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioli, Marcozzi presentata in data 12 novembre 2021

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAVALLO DEL CATRIA

Art. 1 (Finalità e obiettivi)

- 1. La Regione tutela e valorizza il cavallo del Catria, quale unica razza equina tipica marchigiana, originaria del Monte Catria e della dorsale appenninica circostante, anche al fine di sostenerne l'aumento della popolazione e il miglioramento della razza.
- 2. Per le finalità di questa legge è istituito un "Centro di monitoraggio e di valorizzazione della razza del cavallo del Catria", con sede presso il Comune di Cantiano.
- **3.** La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del Centro di cui al comma 2.

Art. 2

(Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)

1. La Regione promuove azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza.

Art. 3

(Programmazione ed iniziative regionali)

- 1. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli contenuti nel Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), in quanto compatibili.
- 2. Nell'ambito del piano triennale del turismo previsto dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la Giunta regionale può prevedere interventi a sostegno dell'ippoturismo, della realizzazione di ippovie e delle attività sportive equestri che prevedono l'utilizzo del cavallo del Catria.
- **3.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, approva il programma annuale delle iniziative concernenti, in particolare:
- a) la diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria:
- b) la conoscenza delle caratteristiche proprie di questa razza, la sua promozione e conservazione;
- c) la presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici.

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti della razza del cavallo del Catria, al fine del recupero e del sostegno terapico per soggetti diversamente abili o persone che beneficiano di questa particolare terapia.

Art. 5

(Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)

- **1.** La Giunta regionale individua il logo "Cavallo del Catria", disciplinandone l'assegnazione e l'utilizzo.
- 2. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'ANACRHAI (Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia), nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

- **1.** Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 12.000,00.
- **2.** Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
- **3.** Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, per euro 12.000,00.